



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 735 del 06/06/2022

Determina del Responsabile N. 47 del 06/06/2022

PROPOSTA N. 831 del 06/06/2022

OGGETTO: Comune di Appignano del Tronto.

Piano di Recupero di una porzione del Centro Storico.

Osservazioni in merito agli strumenti urbanistici attuativi comunali (art. 24 L n. 47/85 e art. 30 LR n. 34/92).

Delibera di GC di adozione n. 23 del 12.04.2022.

VISTO l'art. 24 della Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 343 del 29/07/2005;

VISTA la Legge Urbanistica 17/8/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 5/8/92, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 4 "Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi" e art. 30 "Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi";

VISTA la Circolare n. 27 del 07/02/06 del Servizio Urbanistica, BB.NN., Attività Estrattive e VIA;

VISTO l'art. 11, comma 8, della LR n. 22/2011;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR del Comune di Appignano del Tronto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25/2007;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2022 con la quale il Comune di Appignano del Tronto ha adottato, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale n. 34/92 e ss.mm.ii., il Piano di Recupero di una porzione del Centro Storico;

VISTI gli atti ed elaborati trasmessi dal Comune di Appignano del Tronto ed elencati nel parere appresso riportato;

VISTO il parere espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale, in data 06.06.2022 di seguito integralmente trascritto:

“”“”“”Il Comune di Appignano del Tronto è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25/2007.

L'Amministrazione interessata, con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2022, ha adottato, ai sensi dell'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., il Piano di Recupero di una porzione del Centro Storico, nel seguito diffusamente descritto.

Con nota prot. n. 2212 del 12.04.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 12.04.2022 con prot. n. 7756, il Comune ha trasmesso la documentazione costituita da:

1. Copia della Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2022 di adozione;
2. Elaborati costituiti da:

- Relazione generale con allegato;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Relazione sui vincoli ambientali e paesaggistici;
- Zonizzazione Piano di Recupero;
- Zonizzazione piano previgente;
- Elenco beni soggetti ad esproprio.

PARERI DEGLI ENTI

Nella delibera di adozione viene specificato che l'approvazione definitiva del Piano di Recupero è subordinata all'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del DPR n. 380/01 (parere del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – Genio Civile della Regione Marche).

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) a cui il Piano di cui in oggetto è stato sottoposto, ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 3611 del 29.03.2022, rammentando che il progetto relativo al Polo scientifico-tecnologico, prevedendo la realizzazione di un piano interrato, *dovrà essere sottoposto ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 50/2016 a questo Ufficio, ai fini dell'espressione del parere di competenza, che potrebbe richiedere l'attivazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex comma 8 del succitato articolo 25.*

DESCRIZIONE

Si rileva preliminarmente che con Determina del Dirigente dello scrivente Settore n. 465 del 07.04.2022, il Piano di Recupero di cui in oggetto è stato escluso dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La proposta di Piano di Recupero riguarda il recupero di un immobile esistente in disuso, di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Battista, previa demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria (mc 150), al fine di realizzare un Polo scientifico-tecnologico con l'utilizzo dei fondi di cui al PNC, piano complementare al PNRR area sisma, misura A3.3 (intervento finanziato con ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 9 del 30.12.2021; il Piano di Recupero prevede altresì la presenza di una piazza pubblica che come si legge nella relazione generale è stata realizzata pavimentando l'area di sedime di un immobile gravemente lesionato dal sisma del 2016 oggetto d'intervento di messa in sicurezza sulla pubblica via mediante smontaggio della parte crollata (uso pubblico disposto con delibere di CC n. 29/2018 e n. 13/2019). Viene evidenziato che tale area potrà essere adibita a parcheggio.

Per quanto riguarda la piazza si tratterebbe pertanto di un adeguamento dello strumento urbanistico a un'opera di fatto già realizzata.

Nella relazione generale vengono descritti come interessati dalle previsioni del Piano di Recupero anche una strada pubblica (Vicolo Stretto), la pubblica illuminazione e la reti di servizi, oggetto delle prescrizioni rispettivamente di cui all'art. 2 e all'art. 3 delle NTA del Piano di Recupero.

Nella relazione generale viene inoltre dichiarato che il Piano di cui trattasi risulta conforme al PRG vigente riportando a tal proposito lo stralcio dell'articolo delle relative NTA che consente di procedere alla formazione di singoli piani di recupero limitati anche ad una sola parte della zona A nel rispetto del "Piano Particolareggiato Esecutivo di Recupero del Centro Storico". In merito alla predetta norma di PRG dall'esame degli elaborati agli atti del Piano di Recupero in argomento, in particolare "Stralcio Piano di Recupero del centro storico – Zonizzazione previgente piano di recupero" non si evince con chiarezza se il Piano in esame sia stato redatto nel rispetto del PPE, peraltro scaduto, come disposto dalla citata norma di PRG; si ritiene pertanto opportuno che il Comune approfondisca questo aspetto.

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra premesso ed esposto lo scrivente Settore IV Pianificazione Territoriale è dell'avviso che, ai sensi dell'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47 e dell'art. 30 della LR n. 34/92 e

ss.mm.ii., vi siano le seguenti osservazioni da formulare in merito al Piano di Recupero di una porzione del centro storico adottato dal Comune di Appignano del Tronto con delibera di GC n. 23 del 12.04.2022:

1. necessità, prima dell'approvazione, di acquisire il parere della Regione Marche - PF Tutela del Territorio - ex Genio Civile – (art. 89 del DPR n. 380/01);
2. nella relazione generale viene dichiarato che il Piano di cui trattasi risulta conforme al PRG vigente riportando a tal proposito lo stralcio dell'articolo delle relative NTA che consente di procedere alla formazione di singoli piani di recupero limitati anche ad una sola parte della zona A nel rispetto del "Piano Particolareggiato Esecutivo di Recupero del Centro Storico". In merito alla predetta norma di PRG dall'esame degli elaborati agli atti del Piano di Recupero in argomento, in particolare "Stralcio Piano di Recupero del centro storico – Zonizzazione previgente piano di recupero" non si evince con chiarezza se il Piano in esame sia stato redatto nel rispetto del PPE, peraltro scaduto, come disposto dalla citata norma di PRG; si ritiene pertanto opportuno che il Comune approfondisca questo aspetto.

CONSIDERATO che il citato parere del Settore IV Pianificazione Territoriale possa ritenersi condivisibile e che pertanto vi siano osservazioni da formulare in merito al Piano di Recupero di una porzione del Centro Storico per gli stessi motivi in esso contenuti;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in attuazione delle finalità di cui agli artt. 36 e 37 del vigente Statuto della Provincia di Ascoli Piceno;

D E T E R M I N A

di formulare, ai sensi dell'art. 24 della Legge 28.02.1985, n. 47 e dell'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni in merito al Piano di Recupero di una porzione del Centro Storico adottato dal Comune di Appignano del Tronto con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2022:

1. necessità, prima dell'approvazione, di acquisire il parere della Regione Marche - PF Tutela del Territorio - ex Genio Civile – (art. 89 del DPR n. 380/01);
2. nella relazione generale viene dichiarato che il Piano di cui trattasi risulta conforme al PRG vigente riportando a tal proposito lo stralcio dell'articolo delle relative NTA che consente di procedere alla formazione di singoli piani di recupero limitati anche ad una sola parte della zona A nel rispetto del "Piano Particolareggiato Esecutivo di Recupero del Centro Storico". In merito alla predetta norma di PRG dall'esame degli elaborati agli atti del Piano di Recupero in argomento, in particolare "Stralcio Piano di Recupero del centro storico – Zonizzazione previgente piano di recupero" non si evince con chiarezza se il Piano in esame sia stato redatto nel rispetto del PPE, peraltro scaduto, come disposto dalla citata norma di PRG; si ritiene pertanto opportuno che il Comune approfondisca questo aspetto.

di comunicare il presente provvedimento al Comune di Appignano del Tronto, all'Assessore competente ed al Segretario Generale;

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale.

Settore IV Pianificazione Territoriale

Il Dirigente del Settore

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 06/06/2022

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO